Pubblicato il 21/04/2022

Sent. n. 1065/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 505 del 2022, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Atrani, Andrea Angelisi, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
previa sospensione
a – del provvedimento prot. n. [omissis], con il quale il Responsabile del Settore Edilizia Privata – Urbanistica di Atrani ha ingiunto la demolizione di pretese opere abusive sul fabbricato di Via [omissis], di proprietà del [omissis] e detenuto dal Sig. [omissis], ai sensi dell'art. 31 d.p.r. 380/2001;
b – ove e per quanto occorra, della relazione di sopralluogo prot. n. [omissis] e del sopralluogo in data [omissis] e della nota n. [omissis];
c – ove e per quanto occorra, ancora, delle note prot. nn. [omissis];
d - di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori, collegati, connessi e conseguenziali, non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

L’istituto ricorrente impugna l’ordinanza n. [omissis], con cui il Comune di Atrani ha ingiunto la demolizione di un soppalco delle dimensioni di 10,00 mq. e di altezza inferiore a 1,60 m., con ringhiera e scala di accesso, realizzato senza titolo da [omissis], già conduttore in locazione ed attualmente occupante sine titulo sotto procedura di sfratto, sul fabbricato, di proprietà del [omissis], sito alla via [omissis], in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Deduce di non avere da anni la disponibilità materiale e giuridica del bene, di aver diffidato l'autore dell'abuso a demolire le opere, che l'opera rientra tra gli interventi edili minori soggetti a SCIA e che il provvedimento è immotivato e generico.
Si è costituito il Ministero delle attività culturali, chiedendo l'estromissione dal giudizio.
Il ricorso è manifestamente fondato e può essere accolto con decisione in forma semplificata,
Per vero, nel caso in cui il soppalco sia di modeste dimensione al servizio della preesistente unità immobiliare può ritenersi sufficiente una SCIA, mentre, viceversa, deve ritenersi necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, comportando un incremento delle superfici dell'immobile e, quindi, anche un ulteriore possibile carico urbanistico (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 1 marzo 2021, n. 1347).
Trattandosi infine di opera interna, non è richiesta autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 149, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 42/2004, rientrando tra gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo, che non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
L'abuso è quindi soggetto a sanzione pecuniaria.
La particolarità della fattispecie consente di compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza n. [omissis].
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Gaetana Marena, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO